

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI LA NOTIFICA A MEZZO POSTA AI SENSI DELL'ART. 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA E DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED ALTRI SERVIZI POSTALI CONNESSI ANNO 2020.

CIG **81093921FB**

**allegato 5)**

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Comune di Misterbianco

ART. 01 - OGGETTO.....	
ART 02- CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO.....	
ART. 03 –QUANTITATIVI SPEDITI NEGLI ULTIMI 5(CINQUE) ANNI. ....	
ART. 04 - DURATA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI.....	
ART. 05 MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO.....	
Obblighi dell'Aggiudicatario.....	
ART. 06 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO .....	
ART. 07 BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE.....	
ART. 08 PERSONALE.....	
ART. 09 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	
10 ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE.....	
11 ART. 11 – CONTROLLI.....	
.12 ART. 12– PENALI.....	
.13 ART. 13– PAGAMENTI.....	
.14 ART. 15 - STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI .....	
14 ART. 16- OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	
15 ART. 17 - RESCISSIONE CONTRATTUALE .....	
15 ART. 18- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	
16 ART. 19- RESPONSABILITA'DELL'IMPRESA.....	
18 ART. 20– DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE.....	
18 ART. 21 RISOLUZIONE IPSO JURE.....	
18 ART. 22 – INCARICHI.....	
19 ART. 23 -INFORMATIVA SULLA PRIVACY .....	
.19 ART. 24 - RIFERIMENTI DI LEGGE .....	
20 ART. 25– CONTROVERSIE .....	
ART. 01 – OGGETTO	

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi inerenti la notifica a mezzo posta ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 delle sanzioni amministrative del codice della strada e degli atti giudiziari e di quanto altro successivamente indicato per l'anno 2020.

2. I servizi richiesti sono: o le notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del D. Lgs. n. 285/1992, di grandi quantitativi e di singoli atti di corrispondenza delle sanzioni amministrative al Codice della Strada ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs 285/1992; o la rendicontazione delle comunicazioni di avvenuta notifica e di avvenuto deposito ; o l'invio massivo delle lettere di sollecito (con avviso di ricevuta) di pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'art. 201 del D.Lgs, 285/1992 ; o l'invio di raccomandate normali ed urgenti, di assicurate e pacchi con ricevuta; o notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge n. 890/1982 e ss.mm.ii.

3. L'attività di cui al comma precedente deve essere svolta su tutto il territorio nazionale ed ove richiesto extra nazionale, senza alcuna esclusione di: Nazione, Stato, Regione, Provincia, Città, Comune, Località, Frazione.

#### ART 02 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO

1. Devono essere erogati e garantiti i servizi secondo il D. Lgs. 261 del 1999 s.m.i, la legge 4 agosto 2017, n. 124, legge 890/1982 nonché alla Delibera N. 285/18/CONS del 27 giugno 2018 e la normativa postale attinenti:

a. Le caratteristiche dei modelli delle buste e dei moduli da utilizzare per la notificazione di atti a mezzo del servizio postale;

b. Spedizione di grandi e singoli quantitativi;

c. Consegna solo al destinatario o a soggetti abilitati;

d. Attestazione legale dell'avvenuta spedizione;

e. In caso di assenza, ritiro presso un ufficio specifico per tale scopo indicato nell'avviso di giacenza che si trovi nelle vicinanze del destinatario;

f. Giacenza presso l'ufficio di 6 mesi(sei) per le notifiche di cui all'art. 201 del D.Lgs 285/1992;

g. Giacenza presso l'ufficio di 30 giorni (trenta) per le altre notifiche;

h. Restituzione gratuita al mittente in caso di mancata consegna per rifiuto del destinatario, indirizzo errato o mancato ritiro e per decorrenza termini giacenza;

i. Monitoraggio delle fasi di consegna, deposito del plico(tracciamento) tramite strumenti informatici;

j. Avviso di ricevimento come prova dell'avvenuta consegna da restituire al mittente con firma del destinatario o di un delegato;

k. Invio della Comunicazione avviso di deposito di cui al comma 2 quater e 2 quinquies dell'art. 36 D.L. n. 248/07 convertito nella Legge n. 31/08 che ha, così, modificato l'art. 7 – Legge 890/1982 ed invio della ricevuta al mittente che ne ha richiesto la notifica;

l. Comunicazione avvenuta notifica ai sensi della legge 890/1982 modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge Bilancio 2019) e così come previsto sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 22.09.1998 ed invio della ricevuta al mittente che ne ha richiesto la notifica;

m. Ritiro della corrispondenza preparata per la spedizione presso la sede del mittente ed altro soggetto individuato;

- n. Spedizione degli atti raccomandate con cartolina di ricevuta, raccomandate urgenti con cartolina di ricevuta, assicurate e pacchi con ricevuta;
- o. Monitoraggio delle fasi di consegna, deposito del plico(tracciamento) tramite strumenti informatici; p. monitoraggio diretto da parte del Comune delle spese postali;
- p. copia o rilascio di attestazione in caso di smarrimento/distruzione/perdita dell'atto originale di notifica ( Avviso di ricevimento; Comunicazione avviso di deposito, Comunicazione avvenuta notifica);
- r. fornitura di : cartoline e ricevute ( assicurate e raccomandare) e pacchi ecc in ragione delle esigenze della stazione appaltante senza costi aggiuntivi;
- s. garantire un recapito telefonico a cui destinatari possono rivolgersi per avere informazioni t. garantire referente per la Stazione Appaltante a cui rivolgersi direttamente per eventuali necessità ed esigenze anche operative;

#### ART. 03 – DURATA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI

1. L'Amministrazione si riserva di procedere con l'attivazione del servizio anche in pendenza di stipula di contratto come specificato successivamente.
2. La fornitura del servizio avrà una durata contrattuale per l'anno 2020.
3. Si darà corso all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché validamente prodotta.
4. Saranno escluse le offerte economiche pari o in aumento rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta.
5. Altresì non saranno ammesse offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.
6. Le offerte hanno validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.
7. L'Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l'appalto, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.
8. L'Aggiudicatario si impegna a garantire il servizio anche oltre la data di chiusura del contratto (proroga tecnica) in caso di subentro di altra Azienda per ogni motivo previsto dalla normativa.
9. L'aggiudicatario si impegna altresì, sin da ora, su richiesta dell'Amministrazione, a prorogare l'espletamento del servizio in oggetto agli stessi patti e condizioni per un periodo ulteriore di sei mesi successivi alla scadenza del contratto, e in ogni caso fino all'espletamento della successiva procedura di gara per l'individuazione del nuovo affidatario .

#### ART. 04 MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO Obblighi dell'Aggiudicatario

1. Fermo quanto definito dalla presente documentazione, l'Aggiudicatario dovrà svolgere con cura e diligenza tutte le attività inerenti il contratto, secondo le disposizioni di legge specifiche e le eventuali direttive impartite dal Comando. Tutte le attività indicate nel presente, senza alcuna esclusione, sono a carico dell'Aggiudicatario e pertanto sono comprese nell'offerta comprensiva anche di ogni altra attività funzionale che si renda necessaria per garantire l'esatto e completo espletamento del servizio senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.
2. Il Servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri deve consentire di Garantire la notifica e la tracciabilità di tutti gli atti consegnati alla stazione appaltante, attraverso strumenti informatici messi a disposizione gratuitamente e senza alcun onere da parte dell'Aggiudicatario. La notifica deve essere

garantita su tutto il territorio nazionale ed ove richiesto extra nazionale, senza alcuna esclusione di: Nazione, Stato, Regione, Provincia, Città, Comune, Località, Frazione.

3. Gli atti dovranno essere ritirati da parte dell'aggiudicatario presso la sede della stazione appaltante e , a tal riguardo farà fede il timbro apposto sull'atto da spedire (affrancatura).

4. Restituzione gratuita entro 05 (cinque) giorni presso la sede della stazione appaltante e dell'atto in caso di mancata consegna per rifiuto del destinatario o indirizzo errato;

5. Per ogni atto dovrà essere prevista la ricevuta di ritorno, come prova dell'avvenuta consegna da restituire al mittente entro 10 (dieci) giorni con firma del destinatario o di un delegato presso la sede della stazione appaltante .

6. Per gli atti giudiziari e per le sanzioni al C.D.S, in caso di assenza del destinatario, dovrà essere inviata:

- la Comunicazione avviso di deposito di cui al comma 2 quater e 2 quinquies dell'art. 36 D.L. n. 248/07 convertito nella Legge n. 31/08 che ha, così, modificato l'art. 7 – Legge 890/1982 ed invio della ricevuta al mittente che ne ha richiesto la notifica;

- la Comunicazione avvenuta notifica ai sensi della legge 890/1982 modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge Bilancio 2019) e così come previsto sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 22.09.1998 ed invio della ricevuta al mittente che ne ha richiesto la notifica; le comunicazioni andranno restituite presso la sede della stazione appaltante entro 10 (dieci).

7. Gli atti qualora non siano stati ritirati dal destinatario dovranno essere restituiti decorsi 6 (sei) mesi dal deposito per le notifiche di cui all'art. 201 del D.Lgs 285/1992, con iscritto NON CURATO IL RITIRO-GIACENZA SEI MESI, e decorsi di 30 (trenta) dal deposito per le altre notifiche con iscritto NON CURATO IL RITIRO-GIACENZA 30 GIORNI, senza onere presso la sede della stazione appaltante

8. In caso di smarrimento, deterioramento, perdita di qualsiasi tipo di atto compreso l'avviso di ricevimento, la comunicazione avviso di deposito, la comunicazione avvenuta l'Aggiudicatario, a proprio onere e, senza richiesta della Stazione Appaltante dovrà, rilasciare copia dell'atto se disponibile nonché, comunque, relativa attestazione dello smarrimento, deterioramento, perdita dell'atto e/o dell'Avviso. La stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento di propria iniziativa, richiedere comunque copia di atti e/avvisi, che non risultassero mai pervenuti.

9. Essere in possesso di attrezzature, mezzi e personale ed avere degli uffici distribuiti sul territorio nazionale per l'espletamento del servizio, tali da garantire al cittadino/destinatario la possibilità di ritirare gli atti, senza aggravio per lo stesso in termini di distanza, massimo 05 (cinque) chilometri dal luogo a cui era indirizzato l'atto, in caso di mancato recapito per assenza, con apertura minima garantita di 6 (sei) ore dal Lunedì al Venerdì e sabato apertura minima garantita di 3 (tre) ore.

10. Mettere a disposizione un numero telefonico per il cittadino/destinatario dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 17.30 e sabato dalle 09.00 alle 12.00, per eventuali richieste d'informazione e/o chiarimenti;

11. Garantire un contatto telefonico ed un' e.mail, con un referente unico per la Stazione Appaltante dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 17:30 a cui potersi rivolgere direttamente per eventuali necessità ed esigenze anche di carattere operativo;

12. Dall'intervenuta richiesta d'intervento, di cui al comma precedente, per eventuali problematiche, necessità ed esigenze anche di carattere operativo, eseguita via posta elettronica certificata, l'Aggiudicatario , dovrà fornire una risposta ed intervenire , comunque, entro 120 ore dalla richiesta al tal riguardo non si computano i giorni festivi

13. La fornitura secondo le esigenze della stazione appaltante, di cartoline e ricevute (assicurate e raccomandate) e pacchi ecc senza costi aggiuntivi.

14. Il monitoraggio da parte della stazione Appaltante delle spese e dei quantitativi lavorati ed in lavorazione, attraverso sistemi informatici, senza alcun onere per il Comune.

#### ART. 05 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Aggiudicatario dovrà garantire l'attivazione del servizio oggetto dell'appalto entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale comunicazione di avvio del servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto, laddove il Comune si riservi, come disposto dal presente, di attivare il servizio oggetto in via d'urgenza, per necessità dell'Amministrazione, legate all'interesse pubblico sotteso.

2. In ogni caso dovrà essere garantita la non compromissione di alcuna delle modalità e delle tempistiche di erogazione degli altri servizi previsti dal presente Capitolato.

3. Rimangono interamente a carico dell'Appaltatore tutte le incombenze relative al reperimento di tutto quanto si renda necessario per garantire la continuità del servizio senza alcuna interruzione del funzionamento del dispositivo/apparecchiatura. La Stazione appaltante fornirà il contatto con i propri attuali o futuri fornitori e laddove necessario, le credenziali, di cui è in possesso.

4. In caso di ingiustificata inosservanza del termine di quanto indicato ai commi precedenti, il Comune può risolvere il contratto, con incameramento della cauzione prestata a garanzia ed affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

5. L'Aggiudicatario dovrà garantire la continuità del servizio attraverso l'adozione di tutte le misure utili, affinché il servizio non abbia nessuna interruzione,.

6. L'Aggiudicatario garantisce l'assistenza continuativa alla gestione del servizio e la risoluzione delle questioni e delle problematiche, attraverso un referente, articolo 5 comma 11 del presente, che permetta la più celere risoluzione delle problematiche evidenziate.

#### ART. 06 BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso che il fornitore abbia usato, nell'esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano privativa. L'Aggiudicatario, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violano brevetti e diritti d'autore. L'Aggiudicatario, deve garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, il Comune contro eventuali azioni o rivendicazioni di terzi.

2. E' fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa Amministrazione.

3. L'Appaltatore sarà, comunque, tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato

#### ART. 07 PERSONALE

1. Per l'espletamento dell'incarico, la Ditta Appaltatrice dovrà avvalersi di personale in numero adeguato qualificato per l'attività con esperienza, nonché, formato secondo le "Linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada" del 12 marzo 2019;

2. L'Aggiudicatario deve disporre di una propria idonea struttura organizzativa, dotata di personale qualificato e di esperienza maturata nell'attività dei servizi postali.

3. Le notizie relative all'attività oggetto della presente, comunque venute a conoscenza del personale della Ditta appaltatrice in relazione all'esecuzione degli impegni contrattuali, non debbono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'azienda o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato, in ottemperanza alle vigenti normative sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

4. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia, ed inquadrato nel settore al quale appartiene la Ditta aggiudicataria, saranno a completo ed esclusivo carico di quest'ultima, senza alcun onere di qualsiasi tipo per l'Amministrazione, ivi compresi eventuali maggiori o nuovi costi aziendali dipendenti da variazioni di contratti collettivi.

5. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici verso terzi, assistenziali e previdenziali, sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

#### ART. 08 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il fornitore è incorso secondo quanto previsto dall'art. 13, sarà effettuato trimestralmente, previa attestazione della regolarità della fornitura da parte del tecnico comunale incaricato, nonché acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'affidatario.

2. In materia di normativa antimafia si precisa:

a. il pagamento sarà effettuato tramite lo strumento della fatturazione elettronica;

b. L'appaltatore deve assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 Agosto 2010 e successive modifiche e deve impegnarsi a dare immediata comunicazione sia alla stazione appaltante che alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di CATANIA in merito all'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi inerenti la tracciabilità finanziaria.

c. clausola risolutiva espressa: il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria deve costituire una garanzia pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.vo 50/2016 e secondo le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d. lgs. 50/2016 La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Amministrazione Comunale può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 per la garanzia provvisoria.

2. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell' Aggiudicataria e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicataria per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 12 lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

3. La mancata costituzione della garanzia in oggetto determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. 4. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del d.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia in oggetto è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 5. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 6. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 il Fornitore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia determina, da parte della stazione appaltante, la decadenza dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data della verifica di corretta esecuzione della fornitura.

ART. 10 – CONTROLLI . Il Comando ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze, le irregolarità e/o inefficienze riscontrate nei servizi offerti, dovranno essere contestate all'Aggiudicatario, a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto di quanto previsto dalle norme contrattuali, sospendendo eventuali pagamenti in corso. Nel caso che l'Aggiudicatario non dovesse provvedere entro 15 giorni dalla ricezione della contestazione, sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto.

ART. 11– PENALI 1. Nel caso in cui la società aggiudicataria non provveda all'attivazione del servizio entro 10 giorni dalla data di stipulazione del contratto (o dalla diversa data indicata nella comunicazione di inizio servizio ai sensi dell'art. 4 e 6 del presente) ovvero interrompa il servizio senza giustificato motivo il Comune potrà revocare l'aggiudicazione, risolvendo il contratto d'appalto e contestualmente affidare il servizio alla seconda in graduatoria. Resta salva ogni azione volta al risarcimento dei danni.

2. Il mancato ritiro e restituzione degli atti presso la sede della stazione appaltante aggiudicataria del servizio di stampa ed imbustamento, secondo le tempistiche indicate all'articolo 5 del presente, comporterà l'applicazione di una penale pari a € 1,00 per ogni atto per ogni 24 ore di ritardo a partire dalla data di notifica al destinatario e/o ritiro.

3. La mancata risposta ed attivazione ai sensi dell'articolo 5 comma 12, comporterà l'applicazione di una penale pari a € 5,00 per ogni ora di ritardo.

4. Qualora, dalle sopra citate inadempienze della ditta, una carenza e/o assenza della prova documentale che comportassero l'irregolarità del verbale passibile di nullità o annullabilità, la ditta dovrà corrispondere alla stazione appaltante un importo pari alla sanzione divenuta inesigibile o pari alla somma non introitata oltre una penale di € 20,00 per ogni atto.

5. Le penalità di cui sopra saranno applicate dalla stazione appaltante con semplice lettera d'ufficio inviata via pec senza bisogno di un'altra misura amministrativa o legale, sulla cauzione definitiva costituita.

6. L'aggiudicatario dovrà ripristinare, causa applicazione della penalità, nel suo valore iniziale la cauzione, nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla data di invito alla reintegrazione, sotto pena di decadenza del contratto e della conseguente perdita totale del deposito stesso, che verrà incamerato senza alcun bisogno di atti giudiziari, mediante richiesta scritta, via pec da parte del Comando P.L.

7. L'applicazione della penale sarà preceduta da una regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

8. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale e qualora, per gravi e reiterati inadempimenti, vada a superare la predetta percentuale, troverà applicazione l'articolo 17 in materia di rescissione contrattuale.

#### ART. 12- PAGAMENTI

1. La ditta verrà liquidata previa presentazione di regolare fattura che sarà poi vistata dal Funzionario Comunale Responsabile del Settore competente per attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza dei prezzi applicati, previa verifica della regolarità contributiva.

2. L'Ente appaltante risulta sollevato dalle responsabilità correlate ad eventuali istanze presentate dalla ditta aggiudicataria per il mancato o ritardato pagamento di fatture dovuto alla tempistica necessaria per la richiesta del DURC agli Enti preposti al suo rilascio. Il pagamento del corrispettivo per il servizio verrà effettuato a 30 giorni sulla base di fatture mensili posticipate presentate all'indirizzo PEC del Comune.

#### ART. 13- REVISIONE DEI PREZZI

1. La revisione dei prezzi non è ammessa, il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato al prezzo unitario il quale, così ribassato, costituisce il prezzo contrattuale da applicare.
2. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso dell'esecuzione del servizio, qualora ammissibili, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa ed ordinati o autorizzati dal Responsabile del Procedimento

#### ART. 14 - STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Dlgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà DIGITALMENTE mediante scambio di corrispondenza SUL MEPA

#### ART. 15- OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Saranno a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

- Rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi e regolare, attività nonché, le verifiche di ogni genere per ottemperare a quanto indicato nel presente;
  - le spese per le registrazioni del contratto e degli atti relativi se dovute;
  - Provvedere agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni mettendo in atto le relative misure di sicurezza in ottemperanza al Dlgs 81/2008 s.m.i.
2. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a terzi da parte dell'Aggiudicatario, fatti salvi i casi di cessione d'Azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. Si applicano gli artt. 51 e 116 del Codice.
  3. Sarà obbligo dell'Impresa nell'esecuzione del servizio, adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi, dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati.
  4. I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.
  5. L'appaltatore non potrà, sotto alcun pretesto, sospendere l'erogazione della fornitura. .

#### ART. 16 - RESCISSIONE CONTRATTUALE

1. L'Amministrazione Comunale può procedere alla rescissione del contratto nei seguenti casi:
  - a. ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non ottemperate nonostante la diffida formale emessa da parte degli uffici comunali preposti;
  - b. arbitrario abbandono da parte della ditta incaricata della fornitura dei beni e dei servizi previsti nel presente capitolato tecnico/prestazionale;
  - c. quando, per gravi e reiterati inadempimenti, l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo contrattuale;
  - d. quando la ditta venga dichiarata fallita; e. quando, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, la ditta avesse ceduto o trasmesso ad altri gli obblighi relativi al presente contratto.
2. Nel caso di rescissione contrattuale per uno dei motivi sopra esposti, il Comune nulla dovrà alla ditta appaltatrice, salvo il pagamento dei lavori già effettuati.
3. Al di fuori dei casi sopra indicati, il Comune, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, anche se è iniziata l'esecuzione o la prestazione del servizio. In tale caso l'Aggiudicatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento del servizio, senza alcun diritto a maggiorazione per servizio parziale

#### ART. 17- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire i servizi oggetto d'appalto con la massima diligenza e ad assicurare gli standard di sicurezza previsti dalle vigenti norme in tema di prevenzione dei rischi e degli infortuni.
2. L'Aggiudicatario è tenuto a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni e da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, eventualmente occorso a utenti del servizio, a operatori, a terzi, a cose e beni mobili ed immobili di proprietà del Comune o di terzi in conseguenza di eventi verificatisi in relazione all'attività svolta. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.
3. L'Aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto sopravvenuto delle attrezzature e dei beni, anche di proprietà del Comune, impiegate per lo svolgimento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. E' inoltre a carico dell'Aggiudicatario l'adozione, nell'esecuzione del 17 servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi (nel novero dei terzi è incluso il Comune di Misterbianco ed i suoi dipendenti).

4. A tal fine, a tutela del Comune, degli utenti e degli operatori del servizio, l'Aggiudicatario è tenuto ad avere le seguenti coperture assicurative: idonea polizza assicurativa per Responsabilità civile terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con un massimale unico adeguato alle prestazioni richieste dal presente. Tale copertura dovrà prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a: danni a cose in consegna e/o custodia; responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Aggiudicatario; danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale. Idonea polizza per responsabilità civile verso prestatori d'opera (R.C.O.) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali l'Aggiudicatario si avvalga).

5. Le polizze di assicurazione dovranno prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia di Assicurazione a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di MISTERBIANCO, dei suoi amministratori e dipendenti.

6. Copia delle polizze potranno essere richieste dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l'Aggiudicatario è tenuto a renderle conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale.

7. La mancata presentazione delle polizze a seguito di richiesta nonché, il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione. Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nelle polizze assicurative, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto.

8. In ogni caso, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali/capitali previsti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico dell'Aggiudicatario.

9. Il Comune di MISTERBIANCO potrà richiedere, nel corso della validità del contratto e ove necessario, la rivalutazione dei capitali e/o massimali originariamente previsti.

#### ART. 18- RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Aggiudicatario si assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali infortuni o danni che dovessero derivare a persone (inclusi i propri dipendenti) ed a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, dall'esecuzione del servizio del presente appalto, siano essi danni derivanti da opere di riparazione, da opere provvisoriale, da incuria, da forza maggiore, tenendo sollevato ed indenne il Comune da ogni azione e domanda al riguardo.

#### ART. 19– DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Programma triennale trasparenza e integrità, di cui alla Delibera GC n. 37 del 22.03.2017, la Ditta dichiara di aver preso esatta conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di MISTERBIANCO e dichiara di impegnarsi al pieno rispetto dei contenuti dello stesso.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del DPR n. 62/2013, il presente contratto si intende risolto in caso di violazione accertata degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti.
3. La ditta aggiudicatario si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, che impone il divieto, con decorrenza dall'entrata in vigore

dell'aggiunto comma 16-ter in parola, di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di conferire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri

#### ART. 20 RISOLUZIONE IPSO JURE

1. Il contratto d'appalto si risolverà ipso jure ex art. 1456 C.C.:

- Fallimento, concordato preventivo, sospensione attività, amministrazione controllata della ditta, messa in liquidazione, nonché inizio delle medesime procedure
- In caso di cessione di contratto
- Addebito contrattuale che abbia comportato grave danno e/o disservizio all'Ente
- Grave non conformità dei beni e/o dei servizi alle specifiche tecniche richieste.
- Due addebiti anche non gravi, che facciano venir meno il rapporto di fiducia nella controparte contrattuale circa la corretta esecuzione dell'appalto
- Non rispetto delle disposizioni correttive impartite dall'Amministrazione ai sensi del precedente articolo.

#### ART. 21 – INCARICHI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs n. 165/2001, la Ditta, sottoscrivendo la presente, attesta, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Misterbianco nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### ART. 22 -INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. L'appaltatore deve adeguare il suo comportamento al rispetto del D.lgs 196/2003 s.m.i e del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali, della legge 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso, del DPR 445/00 sulla documentazione amministrativa e delle loro successive modificazioni. In particolare, deve rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa e non riveli a terzi il contenuto degli atti trattati.

2. Ai sensi e per gli effetti dall'art. 28 dovuta all'assegnazione esterna di attività che comportano il trattamento di dati personali sarà Responsabile esterno del trattamento dei dati e pertanto:

a. dovrà prestare garanzie sufficienti in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE, anche per la sicurezza del trattamento dei dati, garantendone la tutela dei diritti dell'Interessato;

b. in qualità di Responsabile esterno del Trattamento:

a. sarà tenuto, su richiesta del Responsabile, a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che sarà terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento oltre a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

b. dovrà mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

c. sarà tenuto ad informarmi immediatamente, qualora a suo parere, un'istruzione violi il presente Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

3. Si evidenziano nello specifico le seguenti condizioni:

- Curerà il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dati,
- verificando che siano esclusivamente finalizzate alla gestione degli atti sanzionatori, così come prevista dal presente appalto;
- Procederà all'aggiornamento e verifica degli incaricati dei trattamenti dei dati personali,
- Darà istruzioni per la corretta elaborazione e gestione dei dati;
- Verificherà i procedimenti di rettifica;
- Darà risposte ad esigenze di tipo operativo;
- Impartirà disposizioni per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione degli stessi;
- Curerà le informative agli interessati e le eventuali comunicazioni o diffusione di dati;
- Controllerà l'andamento delle relazioni con gli utenti e i rischi connessi. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 23 - RIFERIMENTI DI LEGGE Per quanto non previsto nel presente capitolato tecnico/prestazionale contenente i patti e le condizioni per la fornitura dei beni e servizi indicati nell'articolo 1, si fa riferimento alle 21 disposizioni di tutte le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti e delle istruzioni ministeriali vigenti inerenti la materia della fornitura di beni e servizi.

ART. 24- CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia nascente o derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente capitolato/contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania

IL RESPONSABILE 5° SETTORE

Comm. Capo Tinnirello dott.ssa Stefania